



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile  
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 5205/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: prodotti  
finanziari - nullità /risoluzione contratto per inadempimento – risarcimento  
danni

**TRA**

████████████████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████  
██████████ come da procura in atti;

ATTRICE

**E**

**BANCA POPOLARE DI BARI**, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████  
██████████ come da procura in atti

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 27/10/2022,  
che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 26/11/2020 ██████████  
esponeva di essere titolare di rapporto di conto corrente n. ██████████  
presso la Banca Popolare di Bari già soc. coop. per azioni, oggi spa, filiale di  
Benevento e che il 28.12.2011 riscattava una polizza assicurativa versando il  
relativo importo, pari ad €50.000,00, sul proprio conto. Il 2.1.2012 non  
volendo mettere a rischio i suoi risparmi, esponendoli ad una lenta erosione,  
vincolava detto importo con uno strumento finanziario estremamente sicuro  
come il “*time deposit*” (strumento a metà strada tra il conto corrente e il  
deposito vincolato). Alla scadenza del 2.7.2012 la somma veniva  
nuovamente accreditata sul conto e in data 6.11.12, la ██████████ reiterava la  
suddetta operazione finanziaria mediante sottoscrizione di due distinti  
contratti TIME DEPOSIT l'uno per l'importo di €40.000,00 e l'altro per  
l'importo di € 10.000,00, entrambi con scadenza 7.1.2014. In detta data,  
l'importo complessivo di € 50.000,00 veniva riaccredito sul conto e il 14.1.14  
veniva reinvestito con sottoscrizione operazione TIME DEPOSIT con



scadenza 14.1.15 per, poi, essere riaccreditato sul conto come da estratto conto del 31.12.14. Dette operazioni, argomentava l'attrice, provano la profilatura dell'attrice quale investitrice prudente, essendo il TIME DEPOSIT una forma di investimento che consiste in un deposito vincolato a metà strada tra il c/c e il deposito vincolato a bassissimo rischio. L'attrice, proprio in prossimità della scadenza del suddetto contratto TIME DEPOSIT, stipulava su invito della banca, un contratto di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari n. 972002964/7 categoria 0001/710. Successivamente, la Banca a mezzo dei suoi funzionari proponeva all'attrice l'acquisto di azioni e di obbligazioni della stessa Banca Popolare di Bari prospettandole un investimento proficuo e sicuro. Pertanto, in data 29.11.14, l'attrice sottoscriveva, sempre presso l'Agenzia di Benevento della convenuta banca, domanda di ammissione alla Compagine sociale per adesione di A.C.S. 2014 e Scheda adesione A.C.S. 2014, con la quale richiedeva la sottoscrizione di n.3344 azioni che eventualmente sarebbero dovute risultare inoptate dall'offerta in opzione, al prezzo di €8,95 per un controvalore complessivo pari a €. 29.928,80 e la sottoscrizione di n.3.344 obbligazioni che anche esse sarebbero dovute residuare dall'offerta in opzione, al prezzo di €.6.000 per un controvalore complessivo di € 20.064,00. L'attrice evidenziava che già nella suddetta scheda la Banca avrebbe dovuto chiarire meglio che sia le azioni che le obbligazioni di nuova emissione erano concesse in opzione ai soci e solo nella ipotesi in cui gli stessi non le avessero optate, sarebbero state vendute alla scrivente. Tale necessario chiarimento fu omesso, non avendo avuto la banca interesse a chiarire che i soci, già scottati dalla caduta dei titoli, avevano aderito solo in minima parte alle nuove emissioni. Nella raccomandazione definita personalizzata che invece equivale a un semplice prestampato uguale per tutti, sempre del 29.11.2014 veniva riportata l'indicazione di acquistare BPB Cum bonis SHS (IT 0005067043) N.3.344,00, BPB 30/12/21 6,5% SUB (IT0005067019) per un importo di € 20.064,00 e di vendere TIME DEPOSIT 3M (XX0000000510) per un importo di € 50.000,00. Dall'estratto conto del 31.12.14 si evince che in data 30.12.14 la banca prelevava l'importo di euro 14.034,00 per l'acquisto delle obbligazioni, senza stipulare un ordine scritto di acquisto: €.14.034,00 "sottoscrizione titoli: valore nominale BPB 30/12/21 6,5% SUB"; ed € 20.934,05 per l'acquisto delle azioni. In data 25.5.2015, la attrice sottoscriveva Scheda adesione A.C.S. 2015. Nella raccomandazione personalizzata del 28.5.2015, uguale nella sua indeterminatezza a quella precedente, veniva riportata l'indicazione di acquistare BPB Cum bonis SHS



(IT 0005067043) n. 1.005,00; BPB 30/12/21 6,5% SUB (IT0005067019) per un importo di € 6.030,00. Dall'estratto conto del 30.6.2015 si evince che in data 18.6.15 la banca prelevava: € 6.165,46 per le obbligazioni BPB 30/12/21 6,5% SUB"; ed € 8538,30 per le azioni. Ne consegue, allegava l'attrice, che essa alla data del 30.6.2015 risultava aver acquistato azioni della banca per l'importo complessivo di euro 29.472,35 e obbligazioni per l'importo di € 20.199,46, per un totale di euro 49.671,81. L'attrice deduceva di aver acquistato i suddetti titoli senza ricevere adeguate informazioni sull'effettivo valore di mercato degli stessi, sulle modalità mediante le quali era stato stabilito il prezzo dei suddetti prodotti, né il rischio che gli stessi potevano rappresentare. Inoltre, dopo l'acquisto non riceveva alcuna adeguata informazione circa le performance dei suddetti titoli. Succedeva che a seguito dell'assemblea sociale del 27 aprile 2016, il valore delle azioni veniva deprezzato e stimato in circa € 7,5 ad azione a cui seguiva un'escalation negativa che alla data del 30.6.2020 dava una quotazione dell'azione pari a 0,060, come da dossier titoli. Similmente anche le obbligazioni perdevano ogni valore. Rilevava che le vicende societarie, la gestione finanziaria scellerata, l'acquisto della Tercas e della Caripe, l'aumento di capitale realizzato a scapito dei risparmi dei soci e dei clienti, i troppi crediti deteriorati, le perdite rilevanti avevano fatto sì che alla fine del 2019 la Banca d'Italia commissariava la BPB, oggi trasformata in società per azioni a seguito dell'intervento del medio credito centrale. Intanto, l'attrice, ignara di tanto, alla fine del 2018, decideva di partecipare ad un'asta giudiziaria al fine di acquistare un immobile sito nel comune di S. Angelo a Cupolo. Effettivamente la stessa in data 29.1.2019 si aggiudicava il predetto immobile per l'importo di € 50.700,00. Pertanto, si recava presso la propria banca per vendere i suddetti titoli e provvedere al pagamento del prezzo. Con sorpresa veniva informata, invece, che i titoli non avevano più alcun valore. Pertanto, stipulava un contratto di mutuo per l'importo di € 40.500,00 in data 22.5.2019, non potendo più contare sui suoi risparmi, affrontando le spese del contratto e assumendo l'obbligo di pagare la sorta capitale e gli interessi del mutuo. Per tali motivi l'attrice chiedeva al giudice di accertare e dichiarare che la Banca Popolare di Bari SCPA oggi Banca Popolare di Bari Spa non ebbe a stipulare alcun valido contratto di ricezione/trasmissione ordine e mediazione di strumenti finanziari con la sig.ra [REDACTED] per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto dichiarare la nullità degli ordini di acquisto per cui è causa, condannando la Banca convenuta alla restituzione degli importi relativi agli importi investiti, oltre gli interessi ex art. 1284 IV



comma CC e rivalutazione a decorrere dal pagamento o dalla domanda de qua; in via gradata, accertare e dichiarare che la Banca non ha ottemperato ai propri doveri di correttezza diligenza e trasparenza, nonché agli obblighi informativi come argomentato in narrativa in violazione dell'art. 21 TUIF e degli artt. 27 e ss del Reg. Consob del 2007 configurando tale condotta una grave responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ex artt. 1176 co. 2 e per l'effetto condannarla, previa, se del caso, la risoluzione del contratto, al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. danno, quantificato nelle somme investite, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e rivalutazione e, in ogni caso, da valutarsi, anche in via equitativa, avendo come parametro la perdita subita in quota capitale più spese e commissioni, oltre che la rendita ricavabile dall'impiego della predetta somma in titoli caratterizzati da una rischiosità coerente con il profilo di rischio dell'investitore quale il Time deposit; in via ancora più gradata, accertare e dichiarare che la Banca, come accertato anche dalla Consob con sue delibere, ebbe a violare gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza e non fornì alcuna informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni di ciascuna operazione, la tipologia dei titoli negoziati, le loro caratteristiche, il rating della banca medesima, l'illiquidità delle azioni e di tutto quanto dettagliatamente argomentato in narrativa configurando un grave inadempimento contrattuale censurabile ai sensi dell'art. 1455 c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità/inesistenza del contratto di ricezione/trasmissione ordine e di strumenti finanziari con la conseguente nullità degli ordini di acquisto e la restituzione degli importi relativi alle somme investite, sempre oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dal pagamento o dalla domanda; in ogni caso accertare e dichiarare che la Banca ebbe a violare gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza e non ha fornì alcuna informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni di ciascuna operazione, la tipologia dei titoli negoziati, le loro caratteristiche e il rating della banca medesima e di tutto quanto dettagliatamente argomentato in narrativa violando l'art. 21 TUIF e artt. 27 e s.s. Reg. Consob del 2007 in violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e per l'effetto dichiarare la nullità/inesistenza del contratto di ricezione/trasmissione ordine e mediazione di strumenti finanziari con la conseguente nullità degli ordini di acquisto e la restituzione dei relativi importi investiti, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal pagamento o dalla domanda; infine, accertato che l'attrice ha dovuto stipulare a causa della illiquidità degli investimenti eseguiti relativi a tutti i propri risparmi condannare, a titolo risarcitorio, contrattuale e extracontrattuale, la banca al



pagamento degli interessi e delle spese corrisposte a causa del mutuo sottoscritto dalla attrice, come meglio precisato in narrativa, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 Iv comma c.c.

Costituitasi in giudizio, la Banca Popolare di Bari s.p.a. eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento danni e chiedeva il rigetto della domanda, avendo la banca puntualmente adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali nei confronti della cliente. In particolare deduceva che le azioni BPB, quantomeno sino a tutto il 2015, erano connotate da un buon grado di liquidità, tant'è vero che il di rischio delle azioni BPB è progressivamente passato da rischio "basso" (sino al 30.6.2012) a "medio" (sino al 30.6.2015) e poi, a seguito della sopravvenuta illiquidità dei titoli azionari BPB, a "medio alto" (dal 31.12.2015) e quindi le sottoscrizioni a titolo oneroso di azioni ed obbligazioni BPB da parte dell'attrice erano avvenute in un periodo storico in cui dette azioni erano regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo di circa 90 giorni e non presentavano alcun problema di illiquidità in sede di disinvestimento. Rilevava che l'incremento della rischiosità del titolo azionario BPB era avvenuto in un momento successivo agli investimenti oggetto di contestazione – e non ab origine – in ragione della sopravvenuta illiquidità del titolo medesimo (a partire dal luglio 2015) ed ha rappresentato la verifica di un rischio che, come si è dimostrato per tabulas, la Banca aveva puntualmente rappresentato ex ante alla cliente, per cui l'investimento era del tutto coerente con l'esperienza maturata dalla signora ████████ tenuto conto di quanto dalla stessa dichiarato alla banca nel rispondere al questionario di profilatura del cliente. Per questi motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree e in via subordinata, nel caso di dichiarazione della nullità e/o della risoluzione degli investimenti per cui è causa, accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle somme versate dall'attrice alla Banca per l'acquisto dei titoli BPB oggetto del presente giudizio e disporre la restituzione entro i suddetti limiti, detratto il valore delle azioni assegnate all'attrice a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme percepite dall'investitrice a titolo di frutti civili, condannando in ogni caso la controparte alla restituzione in favore della Banca dei titoli BPB per cui è causa; e in caso di accertata responsabilità della Banca Popolare di Bari nella vendita delle azioni BPB, quantificare le somme in ipotesi dovute all'attrice a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni BPB al momento dell'acquisto delle stesse ed il controvalore delle azioni BPB al momento della proposizione del presente giudizio, al netto delle azioni BPB alla stessa assegnate a titolo gratuito, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto all'attrice in ragione del grave



concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione delle somme percepite dalla ██████████ a titolo di frutti civili; analogamente nel caso di accertata responsabilità in capo alla convenuta in relazione alla vendita delle obbligazioni BPB, quantificare il risarcimento in ipotesi dovuto in favore dell'attrice in una somma pari alla differenza fra le somme effettivamente investite dall'attrice per l'acquisto delle obbligazioni BPB ed il loro controvalore residuo attuale, detratte in ogni caso le somme già incassate dall'attrice a titolo di cedole obbligazionarie maturate, nonché il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza del titolo e, in ogni caso, ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c.

Fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata ctu con la commercialista dott. ██████████ la causa veniva riservata in decisione.

La domanda attorea è fondata riguardo alla domanda di risoluzione per grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della banca, inerenti al rapporto di consulenza e vendita dei titoli della stessa Banca Popolare di Bari, con conseguente condanna alla restituzione del capitale investito e al risarcimento del danno. Invero secondo le Sezioni Unite (note sentenze n. 26724 e 26725 del 19.12.2007) *“la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”*.

Trattandosi di inadempimento contrattuale l'azione, anche di risarcimento danni, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, per cui va rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca.

Risultano, infatti, provati in atti la stipula in forma scritta del c.d. contratto quadro e gli ordini di acquisto di azioni e obbligazioni, questi ultimi nemmeno sostanzialmente non contestati dall'attrice e per i quali non è prevista la forma scritta a pena di nullità.

Orbene la ctu, che questo giudice condivide in fatto e in diritto e qui richiama integralmente per le motivazioni, per le conclusioni svolte e per le risposte ai rilievi di parte, ha accertato le plurime violazioni poste in essere dalla banca, sia in ordine alla profilatura della cliente, che alla valutazione





oggettiva e rischiosità del prodotto compravenduto, che non devono essere formali ma sostanziali, e che di certo non erano adeguate alla scarsissima esperienza dell'attrice in materia di investimenti in prodotti finanziari, come accertato dalla dott. [REDACTED] andando a verificare quali operazioni avesse svolto la [REDACTED] in precedenza, cosa che avrebbe potuto e dovuto fare la banca, nell'espletamento del servizio di consulenza cui si era obbligata verso il cliente. Stante la prova documentale, confermata dalla ctu, di plurime e gravi violazioni di obblighi contrattuali di informazione attiva e passiva, la banca avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria di aver agito con la specifica diligenza professionale richiesta da chi svolge anche servizio di consulenza, sia ex artt. 1176 comma 2 e 1218 c.c., ma soprattutto, specificamente al caso in esame, ex art. 23 comma 6 TUF che prevede in tal senso una responsabilità aggravata per la banca. Tale prova non è stata fornita, ma anzi è emerso la condotta ab initio gravemente negligente e imprudente della banca, come peraltro notoriamente già accertato in tanti sedi giudiziali nazionali sotto ogni aspetto (cfr. giurisprudenza citata dalla difesa attorea e nella ctu).

Riguardo alla quantificazione del danno subito dall'attrice, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che il danno patito dall'investitore possa essere quantificato in una somma pari agli importi investiti, potendosi al limite liquidare *“in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria”* (cfr. Cass. 10 agosto 2016, n. 16939) e che dalle somme in ipotesi dovute *“deve necessariamente dedursi anche ogni utilità tratta dagli investimenti eseguiti (considerandosi quindi eventuali dividendi/cedole, così Cass. Civ., Sez. I, 24-1-2014, n. 1511)*. Va considerato il lucro cessante non conseguito dall'investitore, che nel caso in esame, considerata la tipologia di risparmiatore, può essere rapportato al rendimento che avrebbero dato i buoni ordinari del tesoro.

La ctu ha ben operato seguendo tali canoni, accertando la totale perdita di valore dei titoli oggetto di giudizio, completamente azzerato, per cui alla [REDACTED] spetta la restituzione del capitale investito detratte le somme incassate medio tempore per dividendi e cedole. Riguardo al danno da mancato guadagno causato dalla violazione dei doveri informativi e rappresentato dal mancato rendimento che il capitale avrebbe avuto ove correttamente impiegato nell'acquisto di titoli di Stato. All'attrice, invece, non spetta alcun risarcimento danni per il mutuo liberamente stipulato per l'acquisto all'asta dell'immobile, atteso che non è stata dimostrato alcun



collegamento eziologico immediato e diretto tra la stipula del mutuo e la perdita di valore dei titoli sottoscritti presso la banca. All'attrice spetta dunque un risarcimento danni pari alla perdita subita che si identifica con il capitale investito per euro 50.128,26. Da tale importo vanno dedotte le somme incassate medio tempore dall'attrice per n.12 cedole da obbligazioni ciascuna pari ad euro 482,54 netti a far data dal 30 giugno 2015 per complessivi euro 5.790,48 come dichiarato dalla convenuta. Per cui il danno ammonta ad euro 50.128,26 – euro 5.790,48 = euro 44.337,78. Riguardo al mancato guadagno il danno subito dall'attrice alla data della domanda giudiziale è rappresentato dal mancato rendimento che il capitale avrebbe avuto ove impiegato dalla data dei singoli addebiti nell'acquisto di titoli di Stato BPT 7 anni ed ammonta, come correttamente calcolato dal ctu, a complessivi euro 4.436,03. Riguardo alle obbligazioni va confermato quanto ben osservato dal ctu e cioè che agli atti la banca non ha provato l'avvenuto accredito sul conto corrente dell'attrice dell'asserito rimborso degli acquisti in obbligazioni 2014 e 2015. La convenuta va, dunque condannata al pagamento all'attrice, a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, della somma complessiva di euro 48.773,81 risultante da danno emergente di euro 44.337,78 e lucro cessante per euro 4.436,03, oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria secondo le regole di Cass. S.U. 1712/1995 dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda subordinata attorea e per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, condanna la predetta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 48.773,81 oltre interessi legali moratori e rivalutazione monetaria secondo le regole di Cass. S.U. 1712/1995 dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
- 2) Rigetta ogni altra domanda
- 3) Condanna la convenuta al pagamento all'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario.

Così deciso in data 29/1/2023 Il Giudice – Dr. Flavio Cusani

